



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/042019



I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

CAPO II - DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Classificazione dei mercati

Art. 3 Posteggio: Miglioria - Assegnazione – Scambio

Art. 4 Criteri di assegnazione

Art. 5 Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

Art. 6 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 7 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

Art. 8 Assenze da parte dei concessionari di posteggio, Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)

Art. 9 Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti

Art. 10 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

Art. 11 Modalità di utilizzo del posteggio e regola di vendita

Art. 12 Norme igienico-sanitarie

Art. 13 Circolazione stradale

Art. 14 Giornate ed orari di svolgimento dei mercati

Art. 15 Disposizioni in materia di subingresso

Art. 16 Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

Art. 17 Localizzazione e caratteristiche delle fiere e dei mercati

Art. 18 Attività di commercio e somministrazione temporanea mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni pubbliche in generale

Art. 19 Manifestazioni per la promozione di prodotti agricoli

Art. 20 Sanzioni

CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 21 Posteggi isolati

Art. 22 Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati (Localizzazione e caratteristiche)

Art. 23 Norme applicabili

CAPO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 24 Esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 25 Aree vietate al commercio in forma itinerante

CAPO V - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE CON STRUTTURE AMOVIBILI

Art. 26 Definizioni

Art. 27 Campo di applicazione

Art. 28 Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere stagionale

Art. 29 Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere permanente adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi

Art. 30 Installazione dei chioschi a carattere permanente

Art. 31 Criteri di assegnazione del suolo pubblico

Art. 32 Canone chioschi permanenti

Art. 33 Inizio attività chioschi

Art. 34 Obblighi del concessionario chioschi permanenti

Art. 35 Revoca della concessione

Art. 36 Scadenza della concessione

Art. 37 Diritti del Comune

Art. 38 Sanzioni



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati, nei posteggi fuori mercato, in forma itinerante e nelle fiere, ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dal Capo II – artt. 14 – 18 della legge regionale 18 Maggio 2006, n° 5 di qui in appresso definita sinteticamente Legge Regionale e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007 e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:

- a) in mercati al dettaglio annuali o stagionali;
- b) in posteggi isolati fuori mercato per uno o più o tutti i giorni alla settimana;
- c) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale;
- d) nelle fiere.

Chi opera su area pubblica è obbligato ad esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale.



CAPO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2

Classificazione dei mercati

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 14, comma 1 lett. d), della Legge Regionale.

I mercati sono così classificati:

- a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
- b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono occasionalmente nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 3

Posteggio: Miglioria - Assegnazione – Scambio

1) MIGLIORIA:

a) Per miglioria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale. Gli spostamenti di posteggio per miglioria da attuarsi preliminarmente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione in concessione pluriennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.

b) Le domande di miglioria di posteggio devono pervenire:

- o dal 1° al 30 novembre
- o e dal 1° al 31 maggio di ogni anno.

Le domande pervenute in periodi diversi da quelli sopra indicati sono respinte.

c) I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono assegnati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2.

d) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta accettate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

e) Lo spostamento di posteggio per miglioria comporta:

- o l'adeguamento della concessione di posteggio e dell'autorizzazione o della DUA;
- o la permanenza della titolarità della concessione di posteggio, che resta immutata nella sua durata.



f) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

- al divieto di essere titolare o possessore di più di due posteggi nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento, nello stesso mercato;
- all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

g) Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

2) ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO:

a) Il Comune, previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie, verifica periodicamente l'esistenza dei posteggi liberi da assegnare distinguendone il settore o la merceologia.

Successivamente pubblica all'Albo Pretorio on-line apposito bando contenente le modalità previste per la presentazione delle domande.

b) La domanda, in competente bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando pubblicato all'Albo Pretorio on line e va inviata al Comune nelle modalità inserite nel Bando stesso.

c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati, del numero massimo di posteggi di cui l'operatore può essere titolare o possessore come previsto dalla Legge Regionale, sulla base di una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i criteri di cui al successivo art. 4 (Criteri di assegnazione).

3) SCAMBIO DEL POSTEGGIO:

E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico o della specializzazione merceologica, se determinati, previa presentazione di documento attestante la volontà bilaterale sottoscritta dai titolari degli spazi oggetto di scambio.

Lo scambio consensuale dei posteggi non comporta la variazione della durata della concessione che resta immutata in capo ai soggetti originari.

Art. 4

Criteri di assegnazione

- All'atto della valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di posteggi in **mercati già esistenti**, oppure di **posteggi isolati esistenti**, saranno applicati i seguenti criteri di attribuzione:

Criteri e punteggi di cui al punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.



Per i titolari di autorizzazione/DUA, l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della pubblicazione del bando sommata a quella di tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

1. si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, sebbene al momento non previsto dalla Legge Regionale come requisito obbligatorio:

E' attribuito un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

d) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera **a)**, comunque prioritari, è attribuito un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, definiti dal Comune. Le particolari condizioni per l'assegnazione di detto punteggio possono essere stabilite dal Comune nell'atto di approvazione del bando.

e) In caso di parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

f) Ulteriori possibilità di acquisizione di punteggio, a carattere residuale, potranno essere previste ed inserite dal Comune nel relativo bando di partecipazione alla selezione.

Art. 5

Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative regionali in vigore.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- **mercato fino a cento posteggi:** il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
- **mercato con oltre cento posteggi:** il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

Art. 6

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai fini della definizione del presente articolo si intende per:

- **mercato dei prodotti agricoli**, l'attività di esposizione e vendita dei prodotti agricoli che si tiene periodicamente nell'area pubblica di proprietà comunale o di altri Enti Pubblici messa a disposizione di imprenditori agricoli e/o di altri soggetti, per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli di provenienza aziendale.
- **imprenditore agricolo**, quello previsto dall'art. 2135 c.c.;
- **imprenditore ittico**, quello previsto individuato dal D.Lgs. 226/2001;
- **impresa agricola locale**, l'impresa conduttrice e/o una azienda agricola avente sede operativa nel territorio della Provincia di Sassari;



- **prodotti agricoli:** i prodotti del suolo, dell'allevamento e i prodotti della loro prima trasformazione;
- **prodotti agricoli di provenienza aziendale,** quelli ottenuti dall'attività di coltivazione, allevamento e attività connesse esercitate dall'impresa direttamente o in conformità alle vigenti norme contrattuali;
- **attività connesse:** prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa;
- **prodotti agricoli ammessi alla vendita,** quelli provenienti direttamente dall'azienda e quelli di provenienza extra aziendale nei limiti di cui al D. Lgs 228/2001 con esclusivo riferimento ad altre aziende agricole locali;
- **stand, box o posteggio,** lo spazio posto all'interno dell'area destinata al mercato e disponibile per l'esposizione dei prodotti agricoli ammessi alla vendita, gestito da un'impresa agricola fra quelle aventi diritto.

L'esercizio delle attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni della Legge Regionale applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) **maggiore numero di presenze** maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) **maggiore anzianità** di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola;

Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso per mercato. Le domande presentate dai produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
- b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 5.

Art. 7

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

- **Ristrutturazione o spostamento definitivo del mercato**

Si procede alla ristrutturazione o spostamento parziale dei posteggi del mercato, quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente inferiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli.

In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, ovvero quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente pari o superiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli, tutti i posteggi vengono riassegnati.

La riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, è effettuata nelle aree appositamente

individuare dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni degli operatori, secondo la graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 8, 1° comma, lettera c), nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista;

Il Comune dà pubblicità dello spostamento parziale o totale mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio online almeno 15 giorni prima dello spostamento e convoca apposita riunione invitando gli operatori interessati, o altri soggetti muniti di apposita delega, al fine di scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al precedente punto.

- **Spostamento temporaneo del mercato**

Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni degli operatori, l'area mercatale tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Municipale; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 9.

Art. 8

Assenze da parte dei concessionari di posteggio, Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)

- **Assenze da parte dei concessionari di posteggio**

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco concernente gli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 8 qualora:

- i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla avvenuta assenza;
- in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% dei concessionari di posteggio;
- con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;
- nei Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;
- nei Mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali compresa la festività dei Santi Patroni);
- nei mercati effettuati a seguito di spostamento temporaneo, di cui all'art. 7, 2° comma.

E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato.

In caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

- **Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)**

L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08,30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo autorizzatorio, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze per lo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Locale. Rilevati gli stalli risultati non occupati, gli Agenti di Polizia Locale incaricati del servizio, procederanno all'assegnazione seguendo la numerazione progressiva. Il rifiuto del posteggio assegnato da luogo all'esclusione dalla spunta giornaliera.

In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.



L'operatore è tenuto al pagamento della TOSAP relativa all'assegnazione dello stallo risultato libero, attraverso il versamento sul conto corrente postale intestato al Servizio Tributi entro e non oltre il giovedì successivo. Il mancato versamento della tassa esclude l'assegnazione, nelle settimane successive, dell'eventuale stallo risultato libero, sino alla presentazione dell'attestazione di pagamento. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.

Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

Art. 9

Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio e degli spuntisti

Presso l'Ufficio di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) **la planimetria di mercato** con l'indicazione numerata dei posteggi e la loro superficie, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- b) **l'elenco dei titolari di concessione di posteggio** con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e alla superficie assegnata;
- c) **Il registro e la graduatoria dei titolari di posteggio** formulata applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista:
 - o maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o dei danti causa;
 - o maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda propria o dei danti causa autocertificata.
- d) **Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti)** formulata in base a:
 - o criteri e punteggi di cui al punto 6 dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11, ovvero:
 - maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente. In caso di parità di presenze si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2 lettera a1) del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, ovvero:
 - Anzianità dell'esercizio dell'impresa per il commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della comunicazione sommata a quella dell'eventuale dante causa.
 - In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.
 - Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Dopo tale data sono imputate come proprie solo le presenze e l'anzianità di azienda del dante causa.

In caso di ulteriore parità si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri stabiliti dal Comune:

 - Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente dell'operatore commerciale che ha trasmesso la comunicazione di spunta, desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese.
 - Sorteggio.



Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per più di 16 giornate consecutive, comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare.

Art. 10

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

Agli effetti dell'art. 15, comma 2, della Legge Regionale , l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi nel termine predetto comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 11

Modalità di utilizzo del posteggio e regola di vendita

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti con modalità e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

Fatte salve le esigenze di emergenza e pronto intervento, le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono comunque sporgere oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio.

La parte inferiore delle tende o degli ombrelloni utilizzati a riparo della merce esposta ed a copertura dei banchi, devono essere posizionate ad almeno metri 2 (due) dal suolo.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cm. 50.

Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.



Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare per tutta la durata del mercato nell'area del posteggio assegnato al fine di evitare intralcio durante le fasi di carico e scarico merci. Detto obbligo non si applica per le fiere. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza di miglioria o di scambio del posteggio, o di nuovo posteggio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Qualora dette operazioni non siano autorizzabili non sarà possibile utilizzare le nuove strutture.

In ogni caso la sistemazione delle attrezzature non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la prevista sanzione, l'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Nell'ambito del settore merceologico e delle tipologie merceologiche previste per il posteggio, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al settore stesso.

Oltre la linea perimetrale del posteggio è vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili.

E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

Nell'area di mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.

Resta inteso che il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, potrà ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività parte dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

Art. 12

Norme igienico sanitarie

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 80 (ottanta) dal suolo.

Per la vendita al taglio di salumi e formaggi, debbono essere detenuti ed utilizzati banchi mobili costituiti da una vetrina, di materiale inalterabile, lavabile e trasparente, posta ad una altezza di almeno un metro dal suolo, chiusa ermeticamente sul fronte e sui lati e, sul retro, dotata di sportello anch'esso in materiale inalterabile trasparente, che consenta l'apertura e la chiusura della vetrina per l'introduzione ed il prelievo degli alimenti venduti a taglio. L'esercente avrà cura di evitare che all'interno della vetrina si possano introdurre insetti e di proteggere i prodotti dalla polvere, insudiciamento e dal contatto con il pubblico, con piena osservanza delle norme igienico - sanitarie.

Art. 13

Circolazione stradale

Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 14**Giornate ed orari di svolgimento dei mercati**

Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della Legge Regionale, l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività del commercio è stabilito dal Sindaco, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali e realizzando ogni opportuno coordinamento con le attività commerciali in sede fissa.

L'orario di utilizzo è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

Il mercato si svolge nella/e giornata/e indicata/e nell'atto di istituzione. Qualora ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Comune, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, potrà autorizzarne il regolare svolgimento.

In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni suddette, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Art. 15**Disposizioni in materia di subingresso**

Il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio di un mercato può essere effettuato anche mediante subingresso ad una attività già esistente e può avere carattere permanente o temporaneo

- **Trasferimenti definitivi** sono la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda (vendita), la donazione e il conferimento d'azienda. Possono essere effettuati solo decorsi tre anni dall'acquisizione del titolo che autorizza all'attività di vendita sul posteggio (autorizzazione di tipo A o atto notarile di acquisto): eventuali atti stipulati in contrasto con tale disposizione saranno considerati, ai fini del subentro nella titolarità del posteggio, privi di efficacia. I trasferimenti definitivi devono essere stipulati con atto pubblico (c.d. atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA).
- **Trasferimenti temporanei** sono l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda. Essi devono essere stipulati con atto pubblico (c.d. atto notarile) o scrittura privata autenticata: il subentrante è tenuto a comunicare il subentro all'ufficio comunale preposto (SUAPE) entro 60 giorni dalla stipula, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA). Il trasferimento temporaneo può essere disposto anche prima che siano trascorsi tre anni dall'acquisizione del titolo originario abilitativo, a condizione che la durata totale del trasferimento non superi, nei tre anni, il 50% del periodo autorizzato.

In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi la mera consegna della copia dell'atto notarile non assolve all'obbligo di comunicazione, e viene considerata una semplice informazione rivolta alla Polizia Locale e alla struttura comunale, in attesa dell'invio della comunicazione formale.

Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato regolare DUJAP per subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativa concessione di posteggio; il subingresso non comporta variazione della durata della concessione di posteggio.

La successione nell'attività per causa di morte deve essere comunicata dall'erede subentrante all'ufficio comunale preposto (SUAPE) tassativamente entro tre mesi dal decesso del titolare, nelle forme previste dalla normativa vigente (attualmente DUA). In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente alla possibilità di subentro nell'attività del deceduto. Nel caso in cui il successore non posseda, al momento del subentro, i requisiti di cui dell'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (cd



requisiti morali e professionali) o di altro requisito previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta la decadenza dell'autorizzazione e della concessione sul posteggio.

Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore stabilito o della merceologia del posteggio, se determinati.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a sedici giornate per ciascun anno solare nei mercati annuali. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;
- d) non abbia ottemperato all'obbligo del pagamento dei tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività. In questo caso la revoca è disposta unicamente per la concessione del posteggio.
- e) sia incorso in violazioni accertate alle vigenti norme sul commercio su area pubblica ed al presente regolamento in un numero superiore alle tre nel corso di un anno. In questo caso la revoca è disposta unicamente per la concessione del posteggio

Nei casi indicati al comma 1, lettere a), b), c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 17

Localizzazione e caratteristiche delle fiere e dei mercati

Le attività di commercio su area pubblica esistenti nel Comune di Porto Torres sono le seguenti:

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ'

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: giovedì

Ubicazione: Corsia di Viale Delle Vigne (Direzione Centro) compresa tra le intersezioni formate con il Viale Della Libertà e la Piazza Cagliari 1970;

Superficie totale stalli: Mq. 6.000

Superficie totale mercato: Mq. 14.500

Totale stalli: n° 150 da circa 40 mq ciascuno di cui:

- n. 30 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore alimentare, così identificati:



- Piazza Donatori del Sangue: lista C e lista D: numeri dall' 01 al 22
- n. 50 posteggi riservati ai produttori agricoli di cui al precedente art. 6 così identificati:
Piazza Donatori del Sangue: lista C e lista D: numeri dall' 01 al 22
Piazza Donatori del Sangue: lista E : numeri dall' 01 al 25
 - n. 70 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore non alimentare, così identificati:
Viale Delle Vigne: lista A: numeri dall' 01 al 46
Piazza Donatori del Sangue: lista B : numeri dall' 01 al 24.

Modalità di partecipazione:

- subingresso ad un'attività esistente;
- iscrizione nella graduatoria degli "spuntisti";
- partecipazione a bando comunale assegnazione stalli;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria **allegato "A"** nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento dei posteggi;
- i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche suddivisi fra settore alimentare e non alimentare, quelli assegnati ai produttori agricoli e l'area riservata all'attività di propaganda politica, religiosa e commerciale.

MERCATO A KM 0

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornate di svolgimento: Martedì;

Ubicazione: Largo Sabelli.

Superficie totale stalli: Mq. 320

Superficie totale mercato: Mq.

Totale stalli: n° 20 da circa 16 mq ciascuno interamente riservati ai produttori agricoli iscritti alla Federazione Coldiretti e destinati al commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore agroalimentare.

Modalità di partecipazione:

- iscrizione alla Federazione Coldiretti.

MERCATINI DI QUARTIERE

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: trisettimanale

Giornate di svolgimento: Lunedì nella Piazza Veneto -

Martedì nel Corso V. Emanuele (tratto via E. D'Arborea – via Carducci);

Venerdì nella Piazza Petrarca -

Ubicazione : Piazza Veneto, Corso V. Emanuele, Piazza Petrarca.

Superficie totale stalli: Mq. 160

Superficie totale mercato: Mq.160

Totale stalli: n° 10 da circa 16 mq ciascuno di cui:

- n. 7 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche riservati alla merceologia del settore alimentare:



- n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli;

Modalità di partecipazione:

- subingresso ad un'attività esistente;
- iscrizione nella graduatoria degli "spuntisti";
- partecipazione a bando comunale assegnazione stalli.

FIERA DI SAN GAVINO

Classificazione della Fiera: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: annuale il giorno di Pentecoste, il giorno prima ed il giorno dopo

Giornate di svolgimento: sabato, domenica e lunedì

Ubicazione: Gli spazi individuati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, somministrazione alimenti e bevande e promozione del territorio sono compresi nell'area cittadina, la cui precisa ubicazione ed il numero degli stalli destinati al commercio ed alla somministrazione, verranno annualmente individuati, tramite Delibera di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consigliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza. Le aree così individuate ed il numero degli stalli, verranno resi noti nell'apposito bando.

Gli spazi destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata esclusivamente ai chioschi e i criteri di assegnazione degli stessi, saranno individuati annualmente tramite Deliberazione di Giunta e resi noti attraverso un apposito bando di partecipazione.

Classificazione degli stalli:

- settore merci alimentari (ALIM);
- settore merci varie non alimentare(MEVA);
- settore opere del proprio ingegno..... (INGE);
- somministrazione alimenti e bevande a mezzo autobar(SOAB);
- somministrazione alimenti e bevande arrostitori (ARRO);
- somministrazione alimenti e bevande a mezzo Chiosco (CHIO);

Negli stalli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo autobar (SOAB) non è ammessa l'installazione di strutture amovibili tipo chioschi in luogo del parcheggio dell'automezzo destinato e omologato per tale attività.

Modalità di partecipazione: lo svolgimento delle attività economiche all'interno della fiera, è subordinato alla partecipazione all'annuale bando comunale, nel quale verranno inseriti i criteri per la valutazione individuale dei punteggi obbligatori, quelli per l'acquisizione del punteggio residuale ed il numero esatto degli stalli da attribuire per ciascuna classificazione.

I criteri per la valutazione individuale dei punteggi obbligatori, saranno i seguenti:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

In base all'anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40



- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.
2. Per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA al momento della pubblicazione del bando.

b) anzianità acquisita nella fiera a cui si riferisce la selezione:

1. si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto effettivamente titolare della concessione di uno stallo rilasciata nell'anno precedente, così come risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio;
2. si attribuisce un ulteriore punteggio sulla base del numero delle presenze effettive dell'operatore in fiera, risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio, nel seguente modo:
 - presenza da 0 a 1 anno = punti 0;
 - presenza da 2 a 5 anni = punti 40;
 - presenza maggiore da 6 anni a 10 anni = punti 50;
 - presenza oltre i 10 anni = punti 60.

In caso di parità del punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità, come valore assoluto, di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o di titolarità di Autorizzazione/DIA/SCIA per gli operatori non professionisti.

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione della posizione sulla base dell'ordine di presentazione della domanda.

L'Amministrazione Comunale, mediante proprio atto, potrà individuare un area da destinare alla promozione del territorio locale e regionale, subordinandone la partecipazione agli operatori a seguito di formale invito.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente la pubblicazione del bando o fuori dai termini in esso previsti.

ESTATE TURRITANA

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: stagionale

Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e fine manifestazione verrà individuato annualmente da Delibera della Giunta Comunale.

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Mare, Piazza Caduti Dell'Onda, Lungomare, piazza Garibaldi con possibilità di modifica attraverso Delibera di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consigliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in stato di necessità, imprevisto ed urgenza

Superficie totale stalli: quantificabile annualmente

Superficie totale mercato: quantificabile annualmente

Totale stalli: quantificabile annualmente

Classificazione degli stalli:

- settore merci alimentari (ALIM);
- settore artigiani (ARTI);
- settore hobbisti (HOBB);



- settore ingegno (INGE);

Modalità di partecipazione:

Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

Modalità di assegnazione:

Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;
- b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

FIERA/SAGRA DEL PRODOTTO LOCALE

Classificazione: la Giunta Comunale, con apposito atto, fissa il periodo di svolgimento, le prescrizioni e stabilisce specializzazioni merceologiche anche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali.

Svolgimento: annuale

Cadenza: annuale

Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e di fine manifestazione verrà individuato annualmente da Delibera della Giunta Comunale.

Ubicazione: Corso V. Emanuele, via Mare, Piazza Caduti Dell'Onda, Lungomare, tutti parchi del territorio con possibilità di modifica attraverso Delibera di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consigliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

Superficie totale stalli: quantificabile annualmente

Superficie totale mercato: quantificabile annualmente

Totale stalli: quantificabile annualmente

Classificazione degli stalli:

- settore merci alimentari (ALIM);
- settore artigiani (ARTI);

Modalità di partecipazione:

Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

Modalità di assegnazione:

Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

- c) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno,



associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

d) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

FESTIVITA' DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: stagionale

Giornate di svolgimento: dal 29 ottobre al 2 novembre di ogni anno, in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

Ubicazione:

- via Balai n. 3 stalli ;
- via Romagnosi n. 2 stalli;
- Loc. Ponte Pizzinnu n. 2 stalli.

La localizzazione e la dimensione esatta degli stalli è individuata con Deliberazione di Giunta Comunale, previa consultazione, non vincolante, con la commissione consigliere competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

Totale stalli: n. 7

Superficie stalli: circa 25-30 mq. ciascuno

Classificazione degli stalli:

- piante e fiori

Modalità di partecipazione:

Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, a partire dal giorno 29 settembre e entro il giorno 22 ottobre di ogni anno.

Modalità di assegnazione:

Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;

b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

MERCATINO NATALIZIO

Classificazione: a merceologia esclusiva

Svolgimento: annuale

Cadenza: stagionale

Giornate di svolgimento: il periodo di inizio e fine manifestazione verrà individuato annualmente da Delibera della Giunta Comunale.

Ubicazione: Gli spazi individuati per lo svolgimento della manifestazione, verranno annualmente individuati con Delibera di Giunta, previa consultazione, non vincolante, con la commissione



consigliare competente, salvo la possibilità, del Responsabile di servizio, di integrare o modificare l'area interessata in caso di necessità, imprevisto ed urgenza.

Superficie totale stalli: quantificabile annualmente

Superficie totale mercato: quantificabile annualmente

Totale stalli: quantificabile annualmente

Classificazione degli stalli:

- settore merci alimentari (ALIM);
- settore artigiani (ARTI);
- settore hobbisti (HOBB);
- settore ingegno (INGE);

Modalità di partecipazione:

Presentazione di istanza, a mezzo PEC, raccomandata postale o consegna diretta, entro il termine fissato con deliberazione di Giunta Comunale. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.

Modalità di assegnazione:

Le concessioni verranno assegnate, sino all'esaurimento degli stalli disponibili, secondo i seguenti criteri:

- c) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;
- d) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

Art. 18

Attività di commercio e somministrazione temporanea mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni pubbliche in generale.

In relazione al combinato disposto dal Decreto Legge 20 Febbraio 2012, n° 5 (Disposizioni in materia di semplificazioni) e dall'art. 26 della Legge Regionale 18 Maggio 2006, n° 5, è consentita l'attività temporanea di somministrazione in occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone.

Tale attività è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, e non è vincolata al possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

La dichiarazione, da inoltrare presso il comune in cui l'attività si svolge e su richiesta del soggetto interessato, consente di iniziare l'attività temporanea di somministrazione soltanto per il periodo, nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni e non possono avere una durata superiore ai 15 giorni.

La SCIA abilita inoltre l'organizzatore dell'evento alla somministrazione all'interno del perimetro della manifestazione mentre per gli operatori esterni all'evento il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, avendone determinato il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie ammesse, assegna ai richiedenti le aree pubbliche tenendo conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

La conseguente autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico verrà rilasciata, sino all'esaurimento delle risorse individuate secondo la merceologia determinata, attenendosi ai seguenti criteri:



- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione cumulata a quella dell'eventuale dante causa o, per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc...), l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA;
- b) ordine cronologico di presentazione, dato dal numero di protocollo dell'Ente, delle istanze pervenute entro i termini indicati nel precedente punto.

A parità di condizioni si procede al sorteggio.

In caso di manifestazioni di grande entità e complessità, il Comandante della Polizia Locale, o suo delegato, potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Commercio in carica.

Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante;
- il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
- lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
- le caratteristiche delle strutture di vendita.

Non è comunque consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni, fiere o sagre locali quando sia previsto il bando. E' esclusa inoltre la possibilità di installare chioschi ed altre strutture destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande sulla Piazza Umberto I°.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni, fiere, sagre locali, ecc... deve essere subordinato al versamento della cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia del sito concesso pari a € 150,00 (centocinquanta) e fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni, da effettuarsi tramite versamento sul c.c.p. o bonifico bancario del Comune di Porto Torres oppure depositata in contanti o assegno a un dipendente dell'Ente nominato agente contabile a tale scopo.

Nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande venga svolta con l'installazione di una struttura amovibile tipo chiosco l'autorizzazione dovrà essere subordinata al versamento della somma pari € 650,00 (seicento), a titolo di cauzione per il ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell'area pubblica, fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni, da effettuarsi tramite versamento sul c.c.p. o bonifico bancario del Comune di Porto Torres oppure depositata in contanti o assegno a un dipendente dell'Ente nominato agente contabile a tale scopo

Qualora la manifestazione preveda l'utilizzo di posti a sedere, le località ove questa può essere svolta sono individuate nella piazza Umberto I°, piazza Garibaldi e piazza della Renaredda.

Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo del preposto Organo Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n° 311/2001.

Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali l'Organo di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R. n° 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 19

Manifestazioni per la promozione dei prodotti agricoli



E' consentito agli operatori agricoli di esporre e vendere i propri prodotti all'interno di aree concesse dal Comune per l'effettuazione di manifestazioni dedicate all'agricoltura purché in accordo con gli organizzatori delle manifestazioni stesse.

Il dirigente del competente settore comunale autorizza lo svolgimento della manifestazione, determinando l'area in cui si svolge, le caratteristiche dei posteggi (numero e dimensioni) e le eventuali limitazioni cui sottoporre lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita da parte dei produttori agricoli (particolari strutture di vendita, modalità di accesso all'area ecc.).

Le manifestazioni di cui al presente articolo non potranno effettuarsi nei giorni in cui si svolgono i mercati settimanali.

Art. 20 **Sanzioni**

Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le seguenti sanzioni previste dalla Legge Regionale:

- Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 per le violazioni delle disposizioni dell'art. 15 della Legge Regionale n° 5/2006;
- Sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 per la violazione delle disposizioni dell'art. 6 della Legge Regionale n° 5/2006 (obbligo di pubblicità dei prezzi).

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è introdotta la sanzione pecuniaria da euro 25 a euro 500, per le violazioni di cui al comma 2 e successivi del precedente art. 11, salvo che l'infrazione non costituisca reato. La stessa sanzione è applicata per le violazioni di cui al precedente art. 12 comma 2.

CAPO III POSTEGGI ISOLATI

Art. 21 Posteggi isolati

Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.

L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli.

I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.

Per l'assegnazione dei posteggi isolati si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 3, comma 2.

I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.

Art. 22 Disposizioni concernenti i singoli posteggi isolati (Localizzazione e caratteristiche)

I posteggi isolati istituiti ed esistenti nel Comune di Porto Torres sono i seguenti:

- a) Posteggio nel piazzale della Stazione Centrale, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50)
Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;
Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;
Struttura commerciale: Autobar
- b) Posteggio nel Viale delle Vigne ingresso Tennis Club, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50) Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;
Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;
Struttura commerciale: Autobar
- c) Posteggio nell' area sterrata compresa tra la via Balai , la via Lussu e gli uffici ENEL, della superficie di mq. 35 (mt. 8,00 x 4,50) Tipologia merceologica del posteggio: somministrazione alimenti e bevande;
Concessione del posteggio: tutti i giorni della settimana;
Struttura commerciale: Autobar;

Modalità di partecipazione:

- subingresso ad un'attività esistente;
- partecipazione a bando comunale assegnazione stalli;

Art. 23 Norme applicabili

Ai posteggi isolati disciplinati nel presente Capo III e di cui all'articolo 20 si applicano le disposizioni del precedente art. 18, se ed in quanto compatibili.



CAPO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 24

Esercizio del commercio in forma itinerante

L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 23:

- a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, in conformità alle norme del Codice della Strada e per un tempo non superiore alle ore due;
- b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Art. 25

Aree vietate al commercio in forma itinerante

L'attività di vendita itinerante, per ragioni inerenti le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, non è consentito nelle seguenti aree:

- a) all'interno dell'area urbana definita "Centro Storico" ed in quelle aventi valore archeologico, artistico ed ambientale.
- b) nelle aree pedonali;
- c) nelle zone a traffico limitato;
- d) negli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole etc.
- e) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 18);



CAPO V

DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE CON STRUTTURE AMOVIBILI

Art. 26

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- suolo pubblico: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, e quello privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di uso pubblico.

- chiosco: quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, realizzato mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente, al suolo pubblico, identificabile come installazione amovibile al servizio del pubblico, al di fuori delle aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del suolo pubblico e di esercizio dell'attività:

- chioschi a carattere stagionale;
- chioschi a carattere permanente;

Il periodo stagionale corrisponde ad un periodo massimo di sei mesi.

L'installazione dei chioschi, strutture o attrezzature è subordinata al rilascio della concessione del suolo pubblico.

La presente disciplina vale a regolamentare gli aspetti commerciali delle fattispecie considerate, mentre per quanto riguarda l'aspetto urbanistico, edilizio e paesaggistico si rimanda alla normativa vigente.

I chioschi devono essere installati nel rispetto della programmazione regionale e comunale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti i pubblici esercizi e le rivendite di giornali e riviste, nonché delle leggi sanitarie vigenti.

Le installazioni di nuovi chioschi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- l'installazione sul suolo pubblico è consentita purchè il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;
- i chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato e aree verdi);
- i chioschi debbono essere installati nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- la presenza del chiosco non deve impedire in tutto o in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio.

Art. 27

Campo di applicazione.

Sono individuate le seguenti tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi:

- chioschi a carattere commerciale privato adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e distinti, per la tipologia della costruzione, in chiosco bar e chiosco punto di ristoro;
- chioschi destinati alla vendita di giornali e riviste;
- chioschi destinati alla vendita di piante e fiori;
- chioschi di interesse collettivo: attività connesse alla nautica quali le attività di noleggio natanti da diporto e servizio biglietteria per le imbarcazioni che effettuano servizio di trasporto collettivo per mare; servizio di informazione turistica; visite guidate nel territorio (escursioni, educazione ambientale etc.).

La collocazione dei chioschi a carattere permanente dovrà avvenire nelle zone previste dall'art. 29 del presente regolamento e all'interno delle perimetrazioni indicate e stabilite con specifica Deliberazione di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale procederà, con apposita deliberazione, all'individuazione periodica delle aree da destinare al posizionamento di chioschi a carattere stagionale nelle zone prive di servizi ritenuti necessari, nell'ottica della valorizzazione dell'intorno urbano o in relazione a esigenze correlate con particolari manifestazioni e/o eventi.

Art. 28

Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere stagionale.

I chioschi a carattere stagionale possono essere installati sulle aree individuate dall'Amministrazione Comunale tramite specifica Deliberazione di Giunta Comunale e potranno essere adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e a servizi di interesse collettivo.

L'assegnazione del suolo pubblico, per la realizzazione dei chioschi stagionali, dovrà avvenire attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica con bando di concorso, finalizzato alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle aree in esso indicate e secondo le modalità e criteri di cui all'art. 31 del presente regolamento.

L'assegnazione del suolo pubblico per l'installazione dei chioschi a carattere stagionale può essere pluriennale e il numero degli anni delle concessioni pluriennali dovrà essere stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Comunale. Il chiosco non potrà in ogni caso essere installato per un periodo superiore a sei mesi al termine dei quali dovrà essere, in ogni caso, rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi.

Il concessionario del suolo pubblico per l'installazione di chioschi stagionali dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- il canone dovrà essere versato anticipatamente e per l'intera stagione all'atto dell'assegnazione definitiva dell'area;
- il chiosco dovrà essere realizzato conforme alle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, del Codice della Strada;
- i chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (Legno, ferro, etc.) per una superficie massima di 20,00 mq.;
- il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.
- il concessionario, entro 30 giorni dall'assegnazione, dovrà presentare la pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) compilando la Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) e la modulistica necessaria al fine di ottenere il Provvedimento Unico del Comune di Porto Torres;
- il concessionario dovrà collocare, a sua cura e per l'intero periodo della concessione, adeguati servizi igienici, provvedere alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione e provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area circostante il chiosco;
- all'atto di assegnazione definitiva del suolo pubblico il concessionario dovrà presentare apposita garanzia, pari all'importo delle spese che si dovranno eventualmente sostenere per la rimozione della struttura d'ufficio nonché per la copertura dei danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco, a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che sarà svincolata solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

Art. 29**Ubicazione e tipologie dei chioschi a carattere permanente adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi.**

I chioschi, a carattere permanente e commerciale privato, adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere collocati esclusivamente nelle seguenti aree individuate dall'Amministrazione Comunale:

- Parco San Gavino – chiosco bar;
- Parco Baden Powell pressi ingresso principale su via tramontana – chiosco punto ristoro;
- Parco Baden Powell presso parco quattro zampe – chiosco bar;
- Parco Chico Mendez – chiosco bar;
- Parco Belvedere via Balai presso cimitero – chiosco bar;

L'assegnazione delle succitate aree per le installazioni dei chioschi in argomento dovrà avvenire esclusivamente attraverso una specifica procedura di evidenza pubblica il cui bando dovrà contenere l'esatta localizzazione e le specifiche tecniche delle strutture, i requisiti professionali dei richiedenti e i criteri e le modalità di assegnazione di cui al presente regolamento e della normativa di riferimento.

L'ubicazione, le dimensioni e le tipologie costruttive dei chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande nei parchi cittadini di Chico Mendez e Baden Powell, tengono conto delle prescrizioni stabilite dal Piano di Utilizzo dei Litorali, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/01/2017 e nel caso in cui, con l'atto di Deliberazione del Consiglio, con il quale si approverà definitivamente lo stesso Piano, vengano inserite delle modifiche incidenti sulle stesse, tali modifiche saranno da ritenersi integrative del presente Regolamento.

Al fine di dare continuità, ordine e armonia, le tipologie costruttive dei chioschi bar, ricadenti nell'ambito del Piano di Utilizzo dei Litorali sono identiche a quelle esterne quali il Parco di San Gavino e il Parco Belvedere.

I chioschi bar, aventi una altezza interna minima di 2,70 m e massima esterna di 3,00 m., potranno essere realizzati adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'installazione e secondo due tipologie meglio rappresentate negli schemi di cui all'elaborato denominato "Tav9_Tipologie_architettoniche_manufatti" allegato al Piano di Utilizzo dei Litorali adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/01/2017 e così descritte:

- **Tipologia 1:** prevede un chiosco di tipo chiuso di forma rettangolare con superficie coperta di 11,00 mq., oltre gli spazi destinati specificatamente ai servizi igienici. In corrispondenza del prospetto frontale è stato ipotizzato l'inserimento di una struttura a pergola per garantire uno spazio ombreggiato di 9,00 mq. e una superficie scoperta di circa 20,00 mq. per l'inserimento di sedute e tavolini.
La porta d'ingresso per il personale è stata ipotizzata con un'anta avente sede di scorrimento laterale esterna. Le aperture indicate lungo i lati perimetrali della struttura, qualora non fossero realizzate con vetri, devono prevedere un sistema di chiusura di tipo basculante mediante pistoni idraulici o a scorrimento laterale, costituito dagli stessi listelli di legno utilizzati per il rivestimento esterno.
- **Tipologia 2:** prevede una superficie coperta di 21,00 mq., oltre gli spazi destinati specificatamente ai servizi igienici, ed una superficie scoperta ombreggiata di 19,00 mq. schermata su un lato attraverso una parete in listelli di legno. In corrispondenza del prospetto laterale è stata ipotizzata una ulteriore superficie scoperta di circa 50,00 mq. per la disposizione di sedute e tavolini. Gli accessi alla parte interna del chiosco sono stati ipotizzati con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possano essere mantenute aperte per garantire una miglior areazione dell'ambiente interno senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

Per entrambe le tipologie valgono le seguenti indicazioni:

- la struttura portante dovrà essere costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo;
- l'involucro esterno è pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15 cm. di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne (la cui composizione può essere costituita da: un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex) attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm.;
- l'interno del chiosco dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile ed il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi dovrà essere in legno naturale di prima qualità certificato, a basso contenuto di nodi, e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo;
- l'intera struttura del chiosco deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato il cui accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap;
- il pergolato ipotizzato per la superficie scoperta ombreggiata dovrà essere realizzata attraverso una struttura composta da travi e pilastri a sezione quadrata di dimensione tale da sorreggere la copertura la quale potrà essere realizzata mediante tavolato semplice o teli intrecciati.

La disposizione e le dimensioni degli ambienti e delle aperture riportate negli schemi di cui all'elaborato denominato "Tav9_Tipologie_architettoniche_manufatti" sono puramente indicative; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente in legno certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

I Servizi igienici, di pertinenza dei chioschi bar, dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale dovrà essere richiesto preliminarmente, alla pubblicazione del bando della procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 31 del presente regolamento e dovrà contenere le prescrizioni riguardanti la tipologia, le dimensioni, l'ubicazione e ogni altro dettaglio tecnico dei servizi igienici di ogni singolo chiosco bar in quanto, ognuno dei Parchi in argomento, ha delle caratteristiche proprie e specifiche.

Il chiosco punto ristoro dovrà adeguarsi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'installazione, avrà un'altezza di 3,00 m., una superficie coperta pari a 60,00 mq. ed una superficie scoperta pari a 50,00 mq. per la disposizione di sedie e tavolini in corrispondenza del prospetto principale.

All'interno della struttura trovano locazione una sala per i clienti di circa 30,00 mq., un servizio igienico con annesso antibagno di dimensioni pari a circa 5,00 mq. conforme alle normative vigenti in materia di barriere architettoniche, un servizio igienico per il personale di 3,50 mq. e il locale per la preparazione degli alimenti con dispensa di circa 18,00 mq..

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale di preparazione e dei servizi igienici sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta o scorrevole.

L'accesso, disposto nel lato sud, è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo ed un involucro pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15 cm. di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm. (la cui composizione può essere costituita da

un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex o con vetrate e montanti in alluminio o pvc).

Le superfici verticali in corrispondenza della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con montanti in acciaio o alluminio ancorate ai pilastri della struttura portante. Negli altri ambienti le pareti perimetrali e divisorie potranno essere realizzate con l'inserimento di pannelli sandwich autoportanti.

L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Art. 30

Installazione dei chioschi a carattere permanente.

L'esecuzione delle opere di installazione dei chioschi a carattere permanente è subordinata all'assegnazione del suolo pubblico, tramite concessione amministrativa e secondo le modalità previste dal successivo art. 31.

Le strutture di cui all'art. 27 del presente regolamento non costituiscono superficie coperta e volume in relazione agli indici urbanistico edilizi.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità delle norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche, del Codice della Strada e delle disposizioni del presente regolamento, e comunque fatti salvi i diritti di terzi.

Coloro che risulteranno assegnatari del suolo pubblico e che intendano collocare un chiosco dovranno preventivamente presentare telematicamente la propria pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) compilando la Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUA) e la modulistica necessaria al fine di ottenere il Provvedimento Unico del Comune di Porto Torres, il quale comprenderà tutti i pareri e nulla osta espressi dagli Uffici e Enti competenti in materia, incluso il titolo abilitativo edilizio, sulla scorta delle verifiche della normativa vigente.

La pratica da presentare al SUAPE dovrà comprendere anche le richieste dei pareri relativi ai lavori e gli allacci alle reti tecnologiche (acqua, scarico, corrente, ecc...) che saranno a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione del chiosco, alla sua installazione, oltre al suo allaccio alle reti tecnologiche, alla sistemazione dell'area interessata dall'attività, al posizionamento di elementi di arredo urbano (tavolini, sedute, ombrelloni), all'iscrizione ai relativi tributi comunali e alla pulizia e manutenzione dell'intera area oggetto della concessione provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area circostante il chiosco.

Gli ulteriori elementi da installare nell'area di pertinenza dovranno rispettare, in particolare, quanto previsto dal "Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e disciplina delle installazioni di strutture precarie ed amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o alle attività artigianali alimentari", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/06/2016.

All'atto di stipula della concessione tra il Comune e il Concessionario del suolo pubblico questi dovrà presentare apposita garanzia per il rimborso delle spese che si dovranno eventualmente sostenere per la rimozione della struttura d'ufficio nonché per la copertura dei danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che sarà svincolata solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

L'importo della garanzia sarà pari al 10% del valore del canone concessorio decennale e non inferiore ai costi stimati per la rimozione d'ufficio del chiosco stesso che verrà determinato all'atto dell'assegnazione definitiva.

Art. 31**Criteri di assegnazione del suolo pubblico.**

L'assegnazione in concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei chioschi a carattere permanente o stagionale e commerciale privato, adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, avverrà tramite procedura di evidenza pubblica con specifico bando di concorso finalizzato alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle aree in esso indicate.

I concorrenti potranno partecipare al bando per l'assegnazione di una o più aree messe a concorso presentando offerte separate per ognuna di esse.

Ai sensi dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010 il bando pubblico per l'assegnazione delle aree pubbliche in argomento dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 16/45/CR13c/C11, in data 24/03/2016, con il "Documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio".

La graduatoria di cui sopra sarà stilata in base al punteggio ottenuto dai richiedenti dalla valutazione dei seguenti criteri:

1. offerta economica;
2. offerta tecnica, professionale e gestionale.

L'offerta economica è costituita dall'offerta al rialzo, espressa in percentuale, sull'importo a base d'asta indicato dal bando e determinato dal Servizio Patrimonio dell'Ente.

L'offerta tecnica, professionale gestionale sarà valutata secondo i criteri stabiliti nel documento unitario del 24/03/2016 succitato.

Il concorrente dovrà per ogni area messa a concorso a cui intende partecipare presentare un progetto di massima e una relazione specificando principalmente i seguenti parametri:

- 2.1 valutazione della scelta della tipologia del chiosco, sulla base di quelle messe a disposizione, in relazione allo stato dei luoghi e del suo inserimento nel contesto;
- 2.2 professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica;
- 2.3 qualità, tipologia e innovazione della proposta imprenditoriale.

Le offerte sono valutate da una commissione composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale aventi adeguate competenze.

Non è ammessa la concessione di più aree per la realizzazione dei chioschi in capo al medesimo soggetto per cui il concorrente che dovesse risultare idoneo all'assegnazione su più graduatorie dovrà effettuare una preferenza successivamente all'approvazione delle stesse.

Art. 32**Canone chioschi permanenti.**

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente ed è costituito dall'offerta economica proposta in sede di concorso sommata all'importo del COSAP del chiosco assegnato e determinato secondo il Regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Porto Torres e secondo le tariffe vigenti.

Il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente per ogni anno e la prima annualità dovrà essere corrisposta all'atto di stipula della convenzione tra il Comune e il concessionario.

Art. 33**Inizio attività.**

Il concessionario dovrà presentare la pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) entro 30 giorni dalla stipula della convenzione pena la decadenza della stessa.

Art. 34**Obblighi del concessionario chioschi permanenti.**

La concessione avrà la durata di anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula della convenzione di concessione. La concessione potrà essere prorogata per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori anni 6 (sei) su espressa richiesta del concessionario da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima. L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di autorizzare l'eventuale proroga.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo.

Il concessionario, durante l'intero periodo di durata della concessione, dovrà provvedere:

- alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti e attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri e provvedendo anche all'installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla loro rimozione;
- all'apertura e chiusura quotidiana dei cancelli del Parco all'interno del quale si trova il chiosco, secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione;
- alla cura ed il mantenimento delle aree verdi assegnate e dovrà garantire, con l'ordinaria diligenza, le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione e in particolare: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, cura delle fioriture, ove presenti, annaffiatura, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione.

Art. 35**Revoca della Concessione.**

La concessione è revocabile quando il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali.

La concessione è revocabile anche quando si verifichi una omessa manutenzione o uso improprio della struttura realizzata, oppure risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato.

La concessione potrà essere revocata qualora il titolare non inizi l'attività di somministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stato rilasciato il Provvedimento Unico del Comune di Porto Torres, salvo la facoltà del Comune di concedere un'eventuale proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del concessionario.

La concessione è altresì revocata:

- quando l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 e della L. R. 5/2006 nonché del D.Lgs 59/2010;
- nel caso di mancato pagamento del canone annuale entro il termine previsto dalla convenzione;
- nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;



- nel caso di rinuncia da parte del titolare.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, motivandolo e con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, modificare, sospendere o revocare la concessione dell'occupazione di suolo pubblico, risarcendo il concessionario per l'eventuale danno arrecato.

Art. 36

Scadenza della Concessione.

Alla scadenza della concessione, o in caso di decadenza, recesso o revoca, il chiosco dovrà essere rimosso entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.

In difetto l'Ente provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario, avvalendosi anche della cauzione di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Art. 37

Diritti del Comune.

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, al concessionario, se del caso, di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

Art. 38


Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa vigente in materia urbanistico, edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale e specifiche per la tipologia di attività esercitata, per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, o resa conformità secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.

La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e secondo le disposizioni della Legge n. 689/1981.

NON ALIMENTARI





NON ALIMENTARI

ALIMENTARI



2005


Data di acquisizione dell'immagine: 5/24/2014 40°49'43.65"N 89°24'56.01"E alt. 22 m alt. 140 m

Google earth

NON ALIMENTARI

ALIMENTARI

ACQUA POTABILE



2003

Data di acquisizione delle immagini: 5/29/2014 40°40'41.32"N 89°24'59.04"E alt. 22 m

Google earth

NON ALIMENTARI

FIORI E PIANTTE